

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Péréquazione automatica del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali » (511) (D'iniziativa del deputato Cappugi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 501, 503
BRACCESI, relatore	502
FORTUNATI	503
TOMÈ	503
TRABUCCHI	502, 503

« Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali » (521) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	503, 504
TRABUCCHI, relatore	503

« Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (530) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	515, 517
CORTESE, Sottosegretario di Stato per le finanze	516
FORTUNATI	515, 516, 517
RODA	515, 517
TRABUCCHI, relatore	515, 516

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Pesenti, Restagno, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Cortese e per il tesoro Arcaini.

MINIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Péréquazione automatica del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali » (511) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Péréquazione automatica del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Le variazioni dei trattamenti economici di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo, qualora riguardino la totalità dei dipendenti di uno stesso ruolo, debbono essere apportate esclusivamente mediante modifica

degli stipendi o degli altri assegni pensionabili.

A parità di grado, di anzianità di grado e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali debbono essere dello stesso ammontare, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi stipendi ed assegni pensionabili.

BRACCESI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in occasione della discussione avvenuta nella scorsa legislatura delle leggi 29 aprile 1949, n. 221, 11 aprile 1950, n. 130, 30 aprile 1952, n. 212, riguardanti tutte « miglioramenti ai dipendenti dello Stato », è emersa la volontà delle Assemblee legislative di adeguare in modo permanente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato a quello degli stessi dipendenti in attività di servizio in modo che, a parità di condizioni, tutte le pensioni debbano risultare livellate.

Effettivamente il fenomeno verificatosi dopo la guerra 1915-18, per cui il trattamento di attività già costituito dall'unica voce stipendio si è andato man mano frantumando in molteplici voci, la maggior parte delle quali dichiarate non pensionabili, ha creato per i pensionati una situazione di crescente disagio e, conseguentemente, di continua agitazione, perchè ogni modifica del trattamento per il personale in attività di servizio ha causato una sempre maggiore frattura tra vecchie e nuove pensioni, nonchè un profondo squilibrio nel rapporto tra trattamento di attività e trattamento di quiescenza.

Fin dal 18 maggio 1951 la Camera dei deputati, per dare una soluzione a questo inconveniente, propose, con procedura di urgenza, un disegno di legge di iniziativa dello stesso onorevole Cappugi avente lo stesso titolo dell'attuale, ma quella proposta rimase ferma qui al Senato e non venne più discussa per l'anticipata fine della legislatura.

Ora sempre dalla Camera ci giunge un disegno di legge analogo ma stilato in un modo differente da quello del 1951, avente però gli stessi intendimenti.

Il disegno di legge al nostro esame è costituito da un solo articolo, con tre commi. Il primo comma precisa che le variazioni dei trattamenti economici di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo dovranno essere sempre limitate alle voci riguardanti stipendi o altri assegni pensionabili. Il secondo comma sancisce il principio che, a parità di grado e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali debbono essere sempre dello stesso ammontare indipendentemente dalla data di cessazione dall'impiego. Il terzo comma stabilisce che le variazioni di detti trattamenti dovranno corrispondere, per misura e decorrenza, a quelle che deriveranno dai nuovi stipendi ed assegni pensionabili.

Evidentemente in linea di principio non potrei che proporre l'approvazione del progetto, ma come facente parte di questa Commissione ritengo dover domandare al rappresentante del Governo qui presente: lo Stato sosterrà un onere con l'approvazione di questo disegno di legge? Non parrebbe, perchè il primo comma dell'articolo parla di variazioni che dovranno avvenire e le disposizioni da prendere sono indicate sempre al futuro. Però l'interessamento che hanno manifestato certe categorie di pensionati all'approvazione del disegno di legge, lascia il dubbio che, approvando questo provvedimento, ci sia qualcosa che scatti automaticamente arrecando una spesa e conseguentemente un nuovo onere. Ora, poichè questa circostanza non è facile a stabilirsi, vorrei proprio una chiara risposta in merito.

Se invece il disegno di legge deve rimanere soltanto come affermazione di principio, allora chiederei che fosse domandato il parere della 1ª Commissione, di fronte alla quale è attualmente la legge-delega che deve appunto fissare definitivamente i termini per il trattamento economico dei dipendenti dello Stato e per il trattamento di quiescenza.

Con queste riserve, a seconda della risposta dell'onorevole rappresentante del Governo, chiederò o meno l'approvazione di questo disegno di legge.

TRABUCCHI. Io ritengo che in ordine a questo disegno di legge noi dobbiamo chiedere non solo il parere della 1ª, ma anche quello della 2ª Commissione. Infatti questo disegno

di legge non dispone solo per i pensionati, nel senso cioè che a pensionati di pari grado e di pari anni di servizio debba essere dato un uguale trattamento di quiescenza, perchè il primo comma dell'articolo unico dice che anche tutte le modificazioni del trattamento di attività di servizio dei dipendenti statali di ruolo debbono essere apportate esclusivamente mediante modifica degli stipendi ed assegni pensionabili. Ora siccome le modifiche di trattamento sono approvate per legge, questa norma detta un comando al potere legislativo. Non è quindi competenza nostra dire se una disposizione di questo genere possa inquadarsi o meno nel nostro ordinamento e dobbiamo sentire il parere della Commissione di giustizia che sola può dire se possiamo disporre con una formulazione di questo genere.

FORTUNATI. Sarà perchè io da molto tempo non seguo le argomentazioni giuridiche, ma francamente non riesco a capire del tutto il ragionamento del senatore Trabucchi.

Qui non si tratta di imporre nulla, perchè ogni norma legislativa può essere modificata da un'altra norma legislativa. Quindi non è che il potere legislativo dia ordini a se stesso. È evidente che il primo comma riguarda provvedimenti da prendersi per legge: ma il potere legislativo in questo momento dice che fino a che il potere legislativo non prenderà un altro provvedimento, valgono i criteri fissati tale comma.

TRABUCCHI. L'obbedienza a questa norma chi la darà? Una norma di legge è un comando e questo comando a chi è dato? È dato al potere legislativo.

FORTUNATI. No, è dato al potere esecutivo, per cui, sino a che non intervenga un'altra norma legislativa, il potere esecutivo è chiamato ad applicare la norma. È una specie di delega.

TOMÈ. Allora bisogna dirlo. Infatti se i mutamenti del trattamento economico debbono esser fatti per legge, si deve dire che il potere esecutivo può provvedervi attraverso legge delegata.

FORTUNATI. A me pare che nella prassi avviene talora che vi possono essere modificazioni di fatto del trattamento economico non derivanti da una esplicita disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Io vorrei pregare il collega Trabucchi di chiarire questo punto. Il primo comma dell'articolo unico dice che se si debbono fare delle variazioni nei trattamenti economici, queste debbono essere apportate mediante modifica degli stipendi o degli altri assegni pensionabili. È positivo che se noi votiamo questa norma, essa, una volta entrata in vigore, durerà finchè non verrà modificata.

TRABUCCHI. Ma da chi viene applicata questa norma? Dal potere legislativo, perchè le variazioni di stipendi per tutta una categoria sono fatte con legge. È quindi una norma in cui soggetto imperante e soggetto passivo sono lo stesso potere.

PRESIDENTE. Io credo che sia opportuno sospendere la discussione per chiedere il parere della 2^a Commissione in ordine all'osservazione del senatore Trabucchi e della 1^a Commissione per il rilievo del senatore Braccisi. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali** » (521) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, tende a far sì che agli effetti del trattamento di quie-

scenza si ricongiunga il servizio reso dai dipendenti pubblici come personale di ruolo dello Stato, comprese le Ferrovie dello Stato o altre Aziende autonome, con quello da loro reso come personale degli Enti locali che provvedono al trattamento di quiescenza attraverso gli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Finora accadeva che quando andava in pensione un impiegato di Enti locali che fosse stato per un certo tempo anche impiegato dello Stato, la liquidazione della pensione avveniva per frazioni, una frazione a carico del Ministero del tesoro ed una frazione a carico dei particolari Istituti di previdenza e il pensionato godeva così due mezze pensioni.

Con questo disegno di legge si stabilisce che l'ultimo Istituto presso il quale sia prestato il lavoro provveda alla liquidazione totale della pensione e poi si faccia rimborsare dall'Ente che sarebbe stato tenuto al pensionamento parziale per la parte relativa al servizio prestato presso di lui.

In sostanza si unifica il periodo pensionabile e alla liquidazione provvede un solo Istituto, che ottiene il rimborso dall'altro sulla base delle tabelle allegate al disegno di legge.

Io credo che questo disegno di legge sia veramente utile, perchè tutti noi conosciamo le difficoltà nelle quali si dibatte il personale che va a riposo dopo aver prestato servizio presso due enti a diverso trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate con l'intesa che queste debbano intendersi approvate unitamente all'articolo nel quale vi si fa riferimento:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di

Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.

(È approvato).

Art. 2.

La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente articolo 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

(È approvato).

Art. 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso - pensione o indennità una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti

locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole.

(È approvato).

Art. 5.

L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'articolo 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo dell'articolo 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti enti.

Quando gli Istituti di previdenza concorrono alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era

iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente articolo 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante la applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anzichè in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

(È approvato).

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'articolo 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico della Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto articolo 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell'articolo 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.

(È approvato).

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)33^a SEDUTA (10 giugno 1954)

legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza debba essere stabilito con le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, la Direzione generale degli Istituti ne determina contabilmente l'ammontare e trasmette gli atti alla competente Amministrazione statale per l'emissione del provvedimento.

Le pensioni di reversibilità sono liquidate direttamente dall'Amministrazione statale, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.

(È approvato).

Art. 9.

Per il personale cessato o che cessa dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'articolo 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso articolo 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'Amministrazione od all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità.

Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.

La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.

(È approvato).

Art. 10.

Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'in-

dennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione rimesse riferibilmente al periodo decorrente dalla data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di reversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione.

Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.

(È approvato).

Art. 11.

Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. È fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 12.

Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennità-premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione

all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.

(È approvato).

Art. 13.

Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente articolo 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato articolo 12.

(È approvato).

Art. 14.

Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità-premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza - in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei

singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente articolo 5.

Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità-premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza.

(È approvato).

Art. 15.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità-premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti.

Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente articolo 14 e al relativo pagamento.

(È approvato).

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE I, II, III, IV E V.

Norme generali. — Ai fini della determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza, devono comprendersi nelle quote stesse, oltrechè la parte della pensione, anche quelle degli assegni accessori vitalizi e del caroviveri.

L'età del titolare si considera in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

I coefficienti delle tabelle sono riferiti ad una lira di trattamento di quiescenza.

Tabella I. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza diretto e dei relativi oneri di reversibilità, non facenti carico all'Ente che corrisponde l'intero trattamento spettante.

Si considera l'età del titolare della pensione alla data della definitiva cessazione dal servizio. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella II. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza indiretto, qualora ne sia titolare la vedova sola.

Si considera l'età della vedova alla data della morte del marito. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella III. — Si applica congiuntamente alla tabella IV per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare la vedova con orfani minorenni.

Considerate le età della vedova e dell'orfano più giovane alla data della morte del dipendente, il corrispondente coefficiente della tabella III si moltiplica per l'importo della quota del trattamento originario spettante alla vedova con orfani e per il numero fisso 0,83 ed il coefficiente della tabella IV corrispondente all'età dell'orfano più giovane si moltiplica per la predetta quota di trattamento originario. La somma dei due prodotti così calcolati costituisce il valore capitale della quota del trattamento relativo alla vedova con orfani.

Tabella IV. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare un orfano solo od un gruppo di orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano, o di quello più giovane nel caso di gruppo di orfani, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario e per il numero fisso 0,95.

Tabella V. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne siano titolari uno o più orfani maggiorenni inabili, coesistano o meno orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano maggiorenni più giovane, alla data della morte del dipendente, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario.

Avvertenza. — Nel caso di vedova con orfani maggiorenni inabili - coesistano o meno orfani minorenni - il valore capitale si ottiene moltiplicando il coefficiente della tabella V corrispondente all'età dell'orfano maggiorenni più giovane per la quota del trattamento di quiescenza indiretto originario spettante alla predetta vedova con orfani.

TABELLA I.

**VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA DIRETTA UNITARIA
E DEI RELATIVI ONERI DI RIVERSIBILITÀ**

Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione
30	18,12	47	14,90	64	9,94
31	18,00	48	14,65	65	9,63
32	17,87	49	14,38	66	9,31
33	17,74	50	14,12	67	9,00
34	17,60	51	13,84	68	8,68
35	17,44	52	13,57	69	8,37
36	17,27	53	13,28	70	8,04
37	17,10	54	13,00	71	7,72
38	16,92	55	12,70	72	7,40
39	16,73	56	12,40	73	7,09
40	16,52	57	12,10	74	6,79
41	16,31	58	11,80	75	6,49
42	16,10	59	11,49	76	6,19
43	15,87	60	11,18	77	5,90
44	15,64	61	10,87	78	5,62
45	15,40	62	10,57	79	5,33
46	15,15	63	10,25	80	5,05

TABELLA II.

**VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DELLA VEDOVA**

Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	10.295	36	15.347	51	13.440	66	8.756
21	10.776	37	15.367	52	13.183	67	8.419
22	11.262	38	15.362	53	12.913	68	8.084
23	11.746	39	15.334	54	12.630	69	7.749
24	13.223	40	15.284	55	12.336	70	7.416
25	13.687	41	15.211	56	12.033	71	7.087
26	13.131	42	15.116	57	11.721	72	6.766
27	13.547	43	14.999	58	11.404	73	6.452
28	13.929	44	14.861	59	11.082	74	6.147
29	14.268	45	14.704	60	10.756	75	5.853
30	14.556	46	14.529	61	10.428	76	5.571
31	14.791	47	14.340	62	10.097	77	5.298
32	14.978	48	14.134	63	9.765	78	5.037
33	15.121	49	13.916	64	9.429	79	4.789
34	15.227	50	13.684	65	9.092	80	4.554
35	15.301						

TABELLA III.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

33ª SEDUTA (10 giugno 1954)

TABELLA IV.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE DI UNA LIRA DOVUTA AD UN ORFANO
FINO ALLA MAGGIORE ETÀ

Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione
0	13.712	7	10.391	14	5.947
1	13.294	8	9.833	15	5.200
2	12.859	9	9.250	16	4.421
3	12.406	10	8.644	17	3.609
4	11.933	11	8.011	18	2.762
5	11.440	12	7.351	19	1.879
6	10.926	13	6.664	20	0.959

TABELLA V.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DEGLI ORFANI MAGGIORENNI

Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	18.572	31	17.353	41	15.495	51	12.872
22	18.469	32	17.198	42	15.272	52	12.568
23	18.365	33	17.036	43	15.042	53	12.258
24	18.259	34	16.867	44	14.803	54	11.939
25	18.148	35	16.692	45	14.554	55	11.613
26	18.031	36	16.509	46	14.295	56	11.276
27	17.909	37	16.319	47	14.025	57	10.933
28	17.778	38	16.123	48	13.747	58	10.584
29	17.643	39	15.900	49	13.461	59	10.235
30	17.501	40	15.710	50	13.170	60	9.885

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Quando si è stabilito il ruolo di gruppo B dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si è riusciti a coprire tutti i posti del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione stessa per cui molti posti di perito sono attualmente vacanti e con le promozioni che si faranno, il grado IX in questo ruolo tecnico risulterà ancora più assottigliato di personale. Quindi, poichè l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha assolutamente bisogno dell'opera di questa categoria di dipendenti, col presente disegno di legge si propone che il personale che sia per lo meno da due anni iscritto nel gruppo B, anche se non abbia l'anzianità sufficiente per essere ammesso al concorso, possa tuttavia partecipare allo stesso concorso speciale per esami: concorso articolato in modo che ciascuno degli aspiranti debba dimostrare di essere preparato e competente in materia di sale o di coltivazione tabacco o di lavorazione tabacco. Infatti vengono assegnati ai candidati tre compiti a scelta ciascuno su uno dei tre rami e poi i singoli candidati vengono interrogati oralmente con assoluta prevalenza sulla materia che hanno scelto per oggetto del proprio tema.

RODA. Desidererei sapere quanti sono i posti che debbono essere ricoperti.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono 75.

Il disegno di legge è fatto anche per rendere possibile di ricoprire i posti che si renderanno vacanti entro un anno, poichè ci saranno delle promozioni per le quali qualcuno dei 25 periti che oggi ricoprono un posto nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B passerà al grado superiore.

Gli esami vengono fatti da funzionari dell'Amministrazione dei monopoli. Infatti la composizione della Commissione esaminatrice è la seguente: un funzionario dei monopoli di Stato di grado non inferiore al V (presidente); tre funzionari dei monopoli di Stato di grado non inferiore al VII (membri).

FORTUNATI. Io vorrei far presente che, come in genere in tutte le Amministrazioni, particolarmente nell'Amministrazione della azienda autonoma dei monopoli di Stato si è determinato un notevole ritardo negli avanzamenti di carriera. Infatti vi è stato ritardo nei passaggi dal grado XI al grado X in quanto gli appartenenti al grado X non sono stati promossi al grado IX. Ora non capisco, perchè trattandosi di un concorso, e non di una promozione, sono poste delle limitazioni per la partecipazione ad esso, in quanto tale partecipazione è stata riservata soltanto a coloro che appartengono al grado X del ruolo tecnico di gruppo B dei periti. Io sono del parere che la facoltà di partecipare al concorso dovrebbe essere estesa anche agli appartenenti al grado XI. Questo io dico, anche perchè, se non erro, per entrare nella carriera di quella Amministrazione i candidati si trovano tutti nella stessa posizione relativamente al titolo di studio. D'altra parte, mi sembra che in diversi casi nelle Amministrazioni dello Stato si sia adottato un criterio di questo genere in quanto appunto si tratta di concorso e non di promozione e per esigenze di carattere particolare la cui esistenza è manifestamente riconosciuta.

In secondo luogo, io sono contrario alla introduzione nella legge della disposizione per cui il Consiglio di amministrazione possa ritenere meritevole o meno, a suo insindacabile giudizio, un candidato di partecipare al concorso. Io comprendo che il Consiglio di amministrazione ha delle responsabilità; comunque questa facoltà di giudizio insindacabile mi lascia molto perplesso in quanto abbandona

i candidati all'assoluta discrezionalità del Consiglio di amministrazione. Una cosa è una facoltà discrezionale ed altra cosa è un giudizio insindacabile, che non ammette alcuna possibilità di esame della decisione.

Quando, all'articolo 1, si parla di una anzianità complessiva di servizio di almeno 15 anni, con tale espressione si intendono quindici anni giuridici o quindici anni effettivi di servizio? Credo che anche questo punto andrebbe chiarito nell'interesse, per esempio, degli orfani di guerra, dei partigiani ex combattenti, ecc.

TRABUCCHI, *relatore*. La causa che ha determinato tale situazione è stata il passaggio di vecchi funzionari pratici di gruppo C nel gruppo B, dove hanno ricoperto lo stesso grado che avevano in precedenza nel gruppo C. Poichè soltanto pochi sono andati al grado IX del gruppo B, si è determinata la necessità di fare un apposito concorso per ricoprire l'intero organico del suddetto grado.

FORTUNATI. Io faccio però rilevare che non sono state date promozioni dal grado XI al X da ben tre anni.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo non ha connessione con il problema che stiamo esaminando.

FORTUNATI. Vi è connessione se non di diritto di fatto.

TRABUCCHI, *relatore*. Per quanto concerne poi la insindacabilità del giudizio del Consiglio di amministrazione, poichè si tratta di far passare del personale dalle categorie d'ordine in una categoria che si può considerare di concetto, ed è di molte responsabilità, è chiaro che si rende opportuno un giudizio che vada un po' al di là dei dati documentali.

CORTESE, *Sottosegretario di stato per le finanze*. Il ruolo del personale tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fu istituito con regio decreto 11 aprile 1940, n. 278. Tale decreto all'articolo 6 stabilì le norme che rego-

lano le promozioni nel ruolo del personale tecnico dei periti.

Queste norme prevedono, fra l'altro, che gli avanzamenti al grado IX debbono essere conferiti « per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi per esame di idoneità rispettivamente agli impiegati dei gradi X e XI e del grado X, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiamo compiuto, i primi otto anni ed i secondi dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi X e XI ».

Occorre poi tenere presente che, a causa della stasi intervenuta nel periodo bellico e nel primo dopoguerra, il grado X del ruolo di cui trattasi è composto esclusivamente di elementi provenienti dal personale tecnico esecutivo di gruppo C di questa Amministrazione che vi furono inquadrati in forza di disposizioni transitorie, con decorrenza 30 dicembre 1950 e 1° settembre 1951. A questo personale è stato esteso il riconoscimento previsto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nel limite massimo di quattro anni del servizio prestato nel ruolo di gruppo C di provenienza cumulabile con le riduzioni previste dalle norme vigenti per l'eventuale possesso di laurea o di benemerienze militari (delle quali peraltro, soltanto una minima parte del personale in parola beneficerebbe) fermo, in ogni caso, l'obbligo della permanenza nei ruoli per non meno di due anni, stabilito dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.

Così stando le cose, quindi, consegue che, nella generalità dei casi, il personale suddetto per accedere al grado IX, potrebbe partecipare agli esami di merito distinto soltanto dopo quattro anni delle suindicate decorrenze di inquadramento — cioè nel dicembre 1954 o nel settembre 1955 — ed a quelli di idoneità, dopo sei anni — cioè nel dicembre 1956 o nel settembre 1957.

Tale stato di cose comporta, ovviamente, che le numerosissime vacanze di posti in atto nel grado IX (73 su cento posti di organico) non potranno essere eliminate se non fra diversi anni e cioè fino a quando saranno maturati i quattro o sei anni richiesti dal regio decreto n. 278. Quindi si trattava di una categoria di nuova istituzione che doveva es-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)33^a SEDUTA (10 giugno 1954)

sere dotata di personale immettendovi elementi che avessero acquisito un certo numero di anni. Ora poichè in pratica questo numero di anni non lo ha nessuno, si è determinata la necessità per lo meno di un periodo di saldatura: di qui la disposizione della legge, valevole per un anno, che permette di attingere ad altro ruolo dove il personale ha i requisiti che si desiderano.

FORTUNATI. Ma dal momento che si fa un esame, non capisco perchè si debba ammettere un giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. È l'esame che deve caratterizzare la selezione.

RODA. Onorevole Presidente, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata per approfondire maggiormente i vari problemi che il suo esame ha fatto sorgere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.